

ADEMPIMENTI

Country by country reporting: invio posticipato

di Angelo Ginex

Posticipato al **9 febbraio 2018** il termine per trasmettere le comunicazioni delle informazioni relative all'anno 2016 del ***country by country reporting***. Con il [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 11 dicembre](#), è stato infatti spostato in avanti il termine per l'invio della documentazione CbC con riferimento esclusivo al primo anno di rendicontazione, inizialmente fissato al 31 dicembre 2017.

La proroga **riguarda** le imprese il cui periodo d'imposta inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e chiude al 31 dicembre 2016 e le imprese il cui periodo d'imposta inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e chiude prima del 31 dicembre 2016.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 28/11/2017, il [provvedimento n. 275956/2017](#), mediante il quale ha adottato le disposizioni attuative del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017 per la trasmissione telematica dei “**dati Paese per Paese**” da parte dei gruppi multinazionali di grandi dimensioni.

Per ciò che concerne il **profilo soggettivo** di applicabilità, essa ha ripreso quanto disposto dal [D.M. 23 febbraio 2017](#), enunciando però la regola secondo la quale non occorre includere nella rendicontazione le società inserite nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto.

Per quanto riguarda invece le **informazioni** da comunicare per adempiere a tale obbligo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito e specificato il contenuto delle **tre tavole** presenti nell'[allegato](#) al [D.M. 23 febbraio 2017](#), le quali costituiscono il **modello di rendicontazione** da adoperare.

La **tavola 1**, denominata “*Riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale*”, deve indicare le seguenti **voci**:

- **giurisdizioni fiscali** in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali o, in caso di stabili organizzazioni, in cui queste ultime sono situate;
- **somma dei ricavi** di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale;
- **utili o perdite** al lordo delle imposte sul reddito costituiti dal “risultato prima delle imposte” di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti ai fini fiscali nella pertinente giurisdizione;

- **imposte sul reddito** pagate nell'esercizio, in base alla contabilità di cassa;
- **imposte sul reddito** di competenza dell'esercizio;
- **capitale dichiarato**, costituito dalla somma del capitale sociale e delle riserve di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti ai fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
- **utili non distribuiti** a fine anno di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti ai fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
- **numero totale di addetti** di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti ai fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
- **immobilizzazioni materiali**, cioè la somma dei valori contabili netti delle immobilizzazioni materiali risultanti dallo stato patrimoniale di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti ai fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale.

La **tabella 2**, denominata “*Elenco di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale*”, deve indicare:

1. la **lista delle entità appartenenti al gruppo** residenti per ciascuna giurisdizione fiscale indicata nella tabella 1;
2. il **nome della giurisdizione fiscale**;
3. la **natura dell'attività principale** esercitata da ciascuna entità.

La **tabella 3**, denominata “*Informazioni supplementari*”, ha natura squisitamente esplicativa, dovendo fornire indicazioni circa la **denominazione del gruppo**, il **periodo d'imposta** di riferimento, la **fonte dei dati** e le **informazioni necessarie** per una migliore comprensione dei precedenti dati.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che i **dati contenuti nella tabella 3** devono essere presentati **sia in italiano che in inglese**, il termine per l'invio annuale della rendicontazione scade **entro i dodici mesi successivi all'ultimo giorno** del periodo d'imposta di rendicontazione del gruppo e i dati oggetto di quest'obbligo devono essere inviati tramite i **servizi telematici Entratel o Fisconline**, in formato XML.

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate certifica l'avvenuta presentazione con una **ricevuta**, nella quale, a seguito di una **elaborazione di controllo**, ne indica l'esito, che può essere:

- **positivo**;
- **positivo** secondo quanto stabilito dall'[**articolo 2, comma 3, D.M. 23 febbraio 2017**](#);
- **negativo con scarto**.

In quest'ultimo caso, occorre effettuare un **nuovo invio di tutte le posizioni**, che deve avvenire nel rispetto della scadenza precedentemente enunciata.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)